

BULLETTINO
DELL'ISTITUTO DI
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,”

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

*

QUARTA SERIE - Vol. VII
Dell'intera collezione Vol. CXI

2017

BULLETTINO
DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
«VITTORIO SCIALOJA»

La DIREZIONE ha sede presso la Sezione 'Istituto di Diritto Romano', Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza-Università di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma. L'AMMINISTRAZIONE è presso la Casa Editrice *L'ERMA di BRETSCHNEIDER*, Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma - tel. 06/6874127 - lerma@lerma.it.

Le pubblicazioni e i contributi debbono essere inviati alla sede della Direzione o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it; bidr@uniroma1.it

COMITATO DI DIREZIONE

Antonello Calore - Riccardo Cardilli - Maria Floriana Corsi
Giovanni Finazzi - Roberto Fiori - Orazio Licandro - Franco Vallocchia

COMITATO DI REDAZIONE

Elena Tassi - Giovanni Turelli - Massimiliano Vinci

REDAZIONE

Antonio Angelosanto - Gaia Di Trolio - Domenico Dursi - Iolanda Ruggiero

BIDR viene pubblicato annualmente. La pubblicazione di articoli e contributi scientifici proposti alla Rivista osserva i criteri di massima per la valutazione della ricerca scientifica adottati dalle Autorità universitarie italiane. Tali saggi saranno pertanto sottoposti all'approvazione di due esperti scelti dalla Direzione all'interno di un gruppo di studiosi predeterminato, il cui elenco è a disposizione degli interessati, rispettando l'anonimato dell'autore e dei lettori.

BULLETINO
DELL'ISTITUTO DI
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

✱

QUARTA SERIE - Vol. VII
Dell'intera collezione Vol. CXI
2017

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

ISSN 0391-1810
ISBN (Brossura) 978-88-913-1624-0
ISBN (PDF) 978-88-913-1627-1

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER. Roma 2017
Via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma - Sito Internet: www.lerma.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

ARTICOLI

F. BOTTA, <i>De his qui suscipiunt alienos agricolas</i> . Intorno a <i>edict. praef. praet. XXV</i>	1
A. PETRUCCI, Note sui 'marchi di produzione' e dati delle fonti giurisprudenziali. A proposito di una recente iniziativa	21
A. BOTTIGLIERI, Le scommesse sui giochi <i>virtutis causa</i> in diritto romano	41
L. CAPPELLETTI, Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)	53
M. FIORENTINI, Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni	75
E. NICOSIA, <i>Si paret Aulo Agerio ius esse altius tollere</i> . una proposta di ricostruzione	105
M. TORELLI, Il 'Marte di Ravenna', i Fasti consolari di Roma e una <i>sodalitas</i> perugina	123
P. ZILLOTTO, Dolo e <i>iniuria</i> nella <i>pro Tullio</i> di Cicerone	133
F. PROCCHI, Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa	149
D. DURSI, « <i>Viva vox</i> ». Qualche riflessione intorno a Marc. 1 <i>inst. D.</i> 1, 1, 8	185
S. MARINO, La (doppia) negazione mancante in Scevola D. 46, 3, 93, 1-2 e in Papiniano D. 46, 3, 95, 3. La confusa tradizione testuale in tema di riunione di debitore e fideiussore	207
G. COSSA, Note sui <i>libri singulares</i> di Paolo. I. Le monografie in tema di manu- missioni	237
G. DI TROLIO, Dionigi, i re e la terra. Sul controllo pubblico della proprietà privata nella Roma arcaica	261
F. BONIN, Evoluzione normativa e <i>ratio legum</i> . Qualche osservazione sulla legisla- zione matrimoniale augustea	273
P. BUONGIORNO, Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato	299
A. TORRENT, <i>Litterae Domitiani y Lex Iritana</i>	321
M. V. SANNA, <i>Rumpere e quasi rumpere tra lex e interpretatio</i>	347
R. FRANCA - C. SIMONEITI, Osservazioni sui paragrafi delle 'leggi' ittite relative al matrimonio (§§ 26-37, 175, 192-193)	371

DOCUMENTI

P. BUONGIORNO - L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Un biglietto di Salvatore Riccobono nel fondo Volterra	397
F. LUCREZI, Justice, law and revenge in Dante's Comedy. Short remarks on Justinian's speech in the sixth <i>Canto</i> of Paradise	405
L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Un modello insuperato, due secoli dopo	415

FABIO BOTTA

**DE HIS QUI SUSCIPIUNT ALIENOS AGRICOLAS.
INTORNO A EDICT. PRAEF. PRAET. XXV***

The paper concerns the analysis of one of the *praefecti praetorio* edicts (n. 25) present in *ms. Marcianus* 179 and in *ms. Oxford Bodleianus Roe* 18 (already collected by Zachariae von Lingenthal in *Anekdotia* III).

This edict is a *forma* of *p.p. Zoticus* related to the *susceptio* of *coloni iuris alieni*. It probably represents an implementing measure of the so-called *Anastasiana Lex* on the status of the *coloni*, concerning the punitive consequence and the liability arising from the breach of their statutory duty to remain on the estate.

This *lex* is just quoted in a few words by the Justinian constitution C. 11.48.23, guided by the aim that pursues the validity renewal of that *lex*.

Issue of the paper is to find out the possibility to state the functional equation of agricultural slaves and *coloni adscripticii* in the late antiquity mode of production, and therefore to state the similitude between the rule described in the edict of Zoticus and the rule of the *servi fugitivi susceptio*.

Then the paper compares these results in order to understand why in this period both crimes are assimilated to theft and why the serious pecuniary penalty envisaged for the *suscipiens* in the edict of Zoticus protects both a private (of the previous landowner) and a public interest (of the imperial *fiscus*).

1. Una nuova edizione commentata degli editti dei prefetti del pretorio, basata su quelli contenuti (in forma epitomata) nel *ms. Oxford Bodleianus Roe* 18¹ (la cui analisi è ausiliata dall'esistenza di un indice di molti degli stessi

* Con alcune varianti destinato anche a C. CICERO - G. PERLINGIERI (a cura di), *Liber amicorum per Bruno Troisi*, I, Napoli 2017, 145 ss.

¹ L. BURGMANN – M.T. FÖGEN – A. SCHMINCK – D. SIMON, *Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts, Teil 1: Die Handschriften des weltlichen Rechts (Nr. 1-327)*, Frankfurt a.M. 1995, 178 ss. datano il manoscritto al 1348. W. KAISER, *Authentizität und Geltung spätantiker Kaisergesetze. Studien zu den Sacra privilegia concilii Vizaneni*, München 2007, 180, definisce la raccolta – a mio avviso riduttivamente – «eine Sammlung der privatrechtlicher Edikte».

che si legge nel *Ms. Marcianus 179*²), già raccolti da Zachariae von Lingenthal nel terzo volume degli *Anekdotā*³ e incrementata da altri rinvenibili nella collezione delle CLXVIII Novelle⁴ e da altri ancora ricavabili dallo spoglio degli atti conciliari e delle fonti patristiche, è stata di recente curata da Fausto Gorla e Francesco Sitzia, con il contributo di molti specialisti⁵. Si è così in qualche modo rinvigorito un insopito dibattito su questo particolare strumento della produzione normativa in età imperiale, sul suo valore e sui rapporti nei quali stanno i singoli atti prefettizi, per i contenuti che presentano, con l'ordinamento del tardoantico.

Ancora a Zachariae e alla sua corposa ed esaustiva introduzione all'opera ora citata non può non farsi riferimento al fine di ripercorrere tutti i profili che si connettono alla storia dei prefetti al pretorio, allo *ius edicendi* di questi funzionari e soprattutto al ruolo svolto dai loro editti nel sistema delle fonti di produzione del diritto nelle diverse epoche dell'Impero. Nella cospicua letteratura successiva sulla storia della prefettura (meno interessata, tuttavia, al potere normativo della stessa), dissonanti rispetto all'impostazione del grande bizantinista tedesco risultano solo, assai parzialmente, l'intervento di Pastori⁶, prima, e, poi, assai più recentemente e nettamente, quello di Arcaria⁷.

Per Zachariae degli *edicta* dei prefetti al pretorio, definiti anche, *formae, praecepta, commonitoria* nelle fonti latine e *προγράμματα* ma soprattutto *τύποι* in quelle greche, si ha notizia a partire dalla stessa istituzione della prefettura. E tuttavia fino a Costantino non può dirsi che la loro emanazione abbia rappresentato espressione di un diretto potere amministrativo o giurisdizionale del *praefectus*, sibbene esercizio di un potere di supplenza di facoltà imperiali. Solo a partire da Costantino, con l'istituzione delle circoscrizioni territoriali costituenti le quattro prefetture, afferma ancora Zachariae, si avrebbe l'attribuzione di un esplicito potere autonomo di

² Destinato a raccogliere i testi integrali di 39 editti. Per suo tramite, tuttavia, ci sono pervenuti solo indice e rubriche degli stessi. V.C.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Edicta praefectorum praetorio ex codicis mss. Bodleianis, Laurentianis, Marcianis, Vindobonensibus*, in G.E. HEIMBACH, *Anekdotā*, III, Leipzig 1843, 257 ss. Fondamentale dottrina sulla fonte in S. SCHIAVO, *Profili di custodia cautelare tra alcuni editti del prefetto del pretorio Archelao e la legislazione giustiniana*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 25 (2012) 263 nt. 68.

³ ZACHARIAE, *Anekdotā*, cit., III, 227 ss. L'A. data il manoscritto al 1349.

⁴ Trattasi di N. 166, 167 e 168 su cui, da ultimo, KAISER, *Authentizität*, cit., 180 e ntt. 57 ss. ove i principali riferimenti bibliografici.

⁵ F. GORLA - F. SITZIA (a cura di), *Edicta praefectorum praetorio*, Cagliari 2013.

⁶ F. PASTORI, *I prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in *Studi Urbinate* 19 (1950-51) 39 ss.

⁷ F. ARCARIA, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI* 63 (1997) 301 ss., ove disamina esaustiva della letteratura precedente cui si rimanda.

amministrazione e giurisdizione in capo al *praefectus praetorio*. Di questo potere i suoi editti sarebbero dunque espressione.

Un diverso approccio alla materia (che mi sento di condividere) è ora proposto da Arcaria, il quale distingue la disamina del valore normativo degli editti prefettizi in un prima e in un dopo la fine del V secolo (l'A. propone come termine *a quo* il regno di Zenone), in funzione, cioè, della possibilità che ha l'interprete di considerare in concreto notizie dirette o indirette sull'effettivo svolgersi dell'attività normativa dei *praefecti praetorio* (come nel V-VI secolo), o, invece, basarsi solo sull'interpretazione, di incerta consistenza, di C. 1, 26, 2 (unica fonte utilizzabile per il periodo precedente). In tal modo egli vede nel «vero e proprio potere normativo, se non addirittura legislativo, del prefetto del pretorio»⁸ una funzione effettivamente esercitata, come s'è detto, solo a partire dalla fine del V-inizio del VI secolo perché è solo alle *formae* e/o *edicta* prefettizi del periodo di quelli poi trasfusi nel *Bodleianus* 18⁹ che quel valore va riconosciuto e, insieme, perché non esistono testimonianze precedenti alla fine del V secolo che accertino l'esercizio di tale potere da parte del *p.p.*: anzi, né Arcadio Carisio in D. 1, 11, 1 pr.-2, né Giovanni Lido (*de magistr.* 1, 14), né Zosimo (2, 32-33) annoverano la funzione normativa tra quelle prefettizie¹⁰. Può parlarsi, invece, a parere dello studioso catanese, solo di un «potere regolamentare» riconosciuto ai prefetti postcostantiniani e fino a tutto il V secolo, benché questo potere abbia avuto «talora ... carattere generale che si esplica nell'emanazione di atti che non investono però il diritto privato, bensì quello amministrativo e tributario»¹¹.

Solo a partire dal regno di Zenone (C. 1, 2, 16)¹², poi, – in linea con quanto si legge (per l'Occidente) nelle *Variae* di Cassiodoro (6, 3, 3; 6)¹³ – secondo Arca-

⁸ ARCARIA, *Sul potere*, cit., 338 s.

⁹ Il più risalente dei quali è infatti quello emanato nel 490 d.C. durante il regno di Zenone, ricordato da ZACHARIAE, *Anekdotia*, cit., III, 258 e nt. 184 (cfr. ARCARIA, *Sul potere*, cit., 336). Sembrerebbe, d'altra parte, che gli editti raccolti nel *Bodleianus* 18, siano «collocabili in un arco di tempo che pare estendersi dal 490 al 563» (così ora F. GORIA, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività editale*, lezione tenuta presso la sede napoletana dell'AST il 24 maggio 2011, nt. 15, in <http://www.studitaroantichi.org>).

¹⁰ ARCARIA, *Sul potere*, cit., 335.

¹¹ *Ibid.*, 336.

¹² *Ibid.*, 338. V. *supra* nt. 8. Ma si deve registrare la notizia, sottolineata ora da S. PIETRINI, *Una testimonianza sul potere normativo del praefectus praetorio*, in *Studi A. Metro*, IV, Milano 2010, 565 ss. (proveniente dagli Atti del sinodo di Roma: Th. MOMMSEN, *MGH*, a.a., 12, München 1891, 444 ss.) circa l'emanazione di un probabile editto prefettizio (su materia certamente anomala) nel 483 a Roma (*p.p.* Flavio Cecina Decio Massimo Basilio *im.*). Si è tuttavia in Occidente, regnante Odoacre.

¹³ Cassiod. *Var.* 6, 3, 3 ... *poene est, ut leges possit condere, quando eius reverentia sine appellatione potest negotia terminare*; 6, 3, 6 *Gratanter implemus quae ille constituit* ...

ria, dovrebbe ricavarsi l'equiparazione del potere legislativo del prefetto del pretorio a quello dell'Imperatore, segnalata dall'efficacia generale riconosciuta agli atti normativi di entrambi; equiparazione tuttavia accettabile solo tenendo conto del fatto che la potestà prefettizia doveva essere esercitata nei limiti di quella imperiale e cioè non derogare a quanto disposto nelle *constitutiones*.

Dichiarare che in tal modo si sarebbe di fronte a «un potere delegato di emanare norme secondarie»¹⁴ sembrerebbe tuttavia eccessivamente limitante. Né le fonti giustiniane cui Arcaria fa ricorso confortano fino in fondo tale affermazione. Infatti, sia C. 8, 40, 27, sia C. 3, 1, 16, sia, ancor più, N. 30, 3 (prescindendo per ora dal valore decisivo che, sul punto, deve riconoscersi nell'aggiunta ai testi del *Bodleianus* 18 di N. 166, 167 e 168), sebbene effettivamente dimostrino (e correttamente Arcaria lo sottolinea) che «i provvedimenti prefettizi ... abbisognassero dell'intervento imperiale per poter esplicare la loro efficacia *erga omnes*», ciò è (e anche questa è notazione dello stesso autore) «non tanto perché fossero provvedimenti sprovvisti di intrinseca forza normativa, quanto perché la loro validità era limitata all'ambito territoriale della singola prefettura»¹⁵.

2. Deve dirsi, d'altra parte, che, rivolgendo la propria analisi ai provvedimenti oggetto del suo stesso elenco (e, dunque, cronologicamente delimitati), Zachariae individuava due principali tipologie di editti prefettizi. La prima è quella rappresentata dagli editti emanati in tema di attribuzioni di poteri di amministrazione e giurisdizione del prefetto a seguito di costituzioni imperiali inviate al prefetto stesso e concernenti quei poteri¹⁶. Tali editti potevano (o meglio ancora dovevano) poi essere inviati, a cura dello stesso prefetto, ai giudici provinciali chiamati all'applicazione delle norme di amministrazione e giurisdizione contenute in quelle costituzioni. In questi editti normalmente si riproducono espressamente i *verba* delle costituzioni imperiali che degli editti sono causa, tanto che si è detto che l'editto di accompagnamento emanato dal prefetto stesso funzionasse in qualche modo da interpretazione 'ufficiosa' del contenuto della costituzione¹⁷; interpretazione, tra l'altro, come afferma ora Gorla, talvolta «forse non pienamente conforme alla volontà» stessa dell'Imperatore.

¹⁴ ARCARIA, *Sul potere*, cit., 399, sulla scorta di una notazione di G. VISMARA, *Edictum Theoderici*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, I 2b aa, Milano 1967, 26.

¹⁵ ARCARIA, *Sul potere*, cit., 340 s.

¹⁶ Così, tra i molti altri, anche W. ENGLIN, *s.v. praefectus praetorio*, in *PWRE* 22.2 Stuttgart 1954, 2469 ss.

¹⁷ Nota ora GORLA, *La prefettura*, cit., § 3, che è anche possibile che editti tra loro differenti potessero essere emanati per l'accompagnamento della medesima costituzione imperiale qualora il prefetto inviasse la legge a regioni diverse della sua stessa area di competenza territoriale.

Qui l'editto è dunque atto di normazione secondaria¹⁸, applicativa, ma in forza di un autonomo potere coercitivo, della normazione primaria rappresentata dalla costituzione imperiale. Zachariae conia per questi casi la categoria delle costituzioni *imperfectae*, che demandano, cioè, il loro perfezionamento all'emanazione degli editti esecutivi.

La seconda è quella che Giustiniano ricava da C. 1, 26, 2 (se ne veda, infatti, l'applicazione fatta dallo stesso imperatore in C. 8, 40, 27 e poi in N. 30, 3)

C. 1, 26, 2 [Imperator Alexander A.] Restituto. *Formam a praefecto praetorio datam, et si generalis sit, minime legibus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari aequum est.* (a. 235)¹⁹.

In questo caso il prefetto ha anche potere normativo autonomo e non produce l'editto solo in forza dello *iussum* dell'Imperatore²⁰. L'editto prefettizio emanato autonomamente è però limitato a ciò che pertiene alla competenza territoriale e per materia del prefetto; può indirizzarsi a vincolare perciò solo i soggetti sottoposti alla giurisdizione di questo²¹ ma ha vigore in perpetuo²² e soprattutto sembrerebbe avere valore di legge (*servari* ha, per Zachariae, valore di *legis vicem obtinere*). Si differenzia dalla costituzione imperiale, sotto il profilo del valore normativo, per il solo fatto che esso vale esclusivamente nei limiti in cui non contrasta con i contenuti posti nelle costituzioni imperiali.

¹⁸ E. STEIN - J.-R. PALANQUE, *Histoire du Bas-Empire. I. De l'État romain à l'État Byzantin (284-476)*, Paris-Bruges 1959, 118.

¹⁹ L'*inscriptio* del *Codex* attribuisce la costituzione a Severo Alessandro, ma essa è ascrivibile al periodo nel quale la carica doveva già essere ricoperta da Massimino il Trace (considerazioni in F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro. I. politica di governo riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006, 20 e nt. 43). Il testo è stato, d'altra parte, oggetto delle più svariate interpretazioni allo scopo di effettivamente valutare il valore normativo delle *formae* prefettizie già nell'età del Principato, senza che, tuttavia, possa dirsi che la dottrina abbia raggiunto un qualche utile risultato (se ne veda l'esatta ricognizione in ARCARIA, *Sul potere*, cit., 306 s.). Proprio l'alta probabilità che il mutare del sistema delle fonti di produzione tra Principato e Dominato possa aver inciso sulla diversa 'posizione' degli atti prefettizi nella gerarchia delle fonti mi fa astenere dall'esprimere un'opinione sul punto, né l'analisi in concreto degli *edicta* da noi conosciuti, mi sembra ne ricaverrebbe decisivo giovamento (v. da ultimo le non sempre condivisibili argomentazioni di R. FERCIA, *Brevi note in tema di efficacia normativa degli editti del prefetto del pretorio: la disciplina dell'immissione nel possesso tra V e VI secolo*, in *Rivista di Diritto Romano* 2 (2012) 1-4 <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>).

²⁰ Sugli editti finalizzati alla pubblicazione di costituzioni imperiali, con esaustiva letteratura precedente, KAISER, *Authentizität*, cit., 179 ss., soprattutto 181 nt. 68.

²¹ Si v. tuttavia quanto afferma ora GORIA, *La prefettura*, cit., § 3.

²² *Ibid.*

Deve aggiungersi che, secondo più recenti ricostruzioni²³, i rapporti tra attività editale prefettizia e attività normativa imperiale possono ulteriormente articolarsi di modo che la legislazione imperiale può seguire la disposizione prefettizia, confermandola²⁴, o, addirittura, di modo che siano promulgati editti non sollecitati dall'Imperatore né destinati ad una conferma per mezzo di una successiva costituzione²⁵.

Ne discende in conclusione che è assai difficile per l'interprete moderno giudicare se il singolo editto che si vuole prendere in considerazione appartenga ad una o ad altra delle categorie ora illustrate e dunque, in definitiva, se sia applicazione diretta, interpretazione mediata, o anticipazione di una singola e specifica costituzione imperiale o, invece, se sia atto normativo autonomo emanato comunque nei limiti di 'non inosservanza' delle costituzioni in vigore.

3. Tra gli editti, mi sono già occupato²⁶ di quello che nell'indice del Marciano 179, seguito in ciò, ovviamente, da Zachariae²⁷, è collocato al n. 25. Il mio interesse, già precedentemente manifestatosi, per il modo di produzione e per l'organizzazione del lavoro agricolo tardoantichi nonché per le regole sanzionatorie – in particolare di quelle 'penali' – che li disciplinano, è la ragione che ha guidato la mia preferenza. Dallo stesso interesse, infatti, mi ero fatto indirizzare in una ricerca sull'evoluzione del *crimen plagii* nel diritto bizantino²⁸.

Come può evidentemente notarsi già ad una prima lettura, infatti, l'editto XXV presenta similitudini, sia nella condotta descritta, sia nella sanzione prevista, con il regime del *plagium* (o comunque delle condotte riconducibili a quel *crimen* e a quelle represses in forza del *Senatusconsultum de fugitivis* che della *lex Fabia de plagiariis* fu ampliamento in età imperiale) così come compare nelle

²³ Si vedano F. DÖLGER – J. KARAYANNOPOULOS, *Byzantinische Urkundenlehre*, München 1968, 73; VAN DER WAL, *Edictum und lex edictalis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich*, in *RIDA* 28 (1981) 290 e ntt.; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III. I. Fonti*, Padova 1988, 58; D. FEISSEL, *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes*, in *Chiron* 34 (2004) 344.

²⁴ GORIA, *La prefettura*, cit., nt. 10 sottolinea il caso, ricordato da Lyd. *De magistr.* 3, 61 e da Procop. *Anekdot.* 30, 1-11, di Giovanni di Cappadocia e della sua riforma del *cursus publicus* nella diocesi d'Asia, attuata senza che il prefetto ne fosse stato autorizzato o necessitato da una costituzione imperiale.

²⁵ GORIA, *La prefettura*, cit., § 4.

²⁶ F. BOTTA, *Commento a Ed. 25*, in GORIA - SITZIA (a cura di), *Edicta*, cit., 93 ss.

²⁷ ZACHARIAE, *Anekdotata*, cit., III, 49 nt. 183.

²⁸ F. BOTTA, *Per lo studio del diritto penale bizantino. Aspetti del regime repressivo del 'plagium' fra tradizione romana e innovazione orientale*, in J.H.A. LOKIN – B. STOLTE (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 617 ss.

fonti autoritative a partire dall'età costantiniana e che gettano la loro ombra condizionante sull'elaborazione mediobizantina del *crimen* citato.

Dunque è sull'asse che corre tra le analogie e le anomalie dei regimi che sovrintendono all'indebita appropriazione della forza lavoro servile, da un lato, e quella dei γεωργοί dall'altro che cercherò di far scorrere le considerazioni che seguiranno, premettendo che si tratta comunque di primi approcci ad una tematica che tutti sanno complessa e articolata nonché coltivata in una sterminata letteratura.

Proprio nella letteratura, tuttavia, non ho trovato quasi mai notata e ancor meno sottolineata la similitudine di regime con la regolamentazione penale della sottrazione illecita di forza lavoro servile che invece mi sembra emerga chiaramente dalla lettura delle fonti connesse al nostro editto²⁹.

Partiamo dunque da questo:

edict. praef. praet. (κέ) Ἰδικτον Ζοτικῶ περι τῶν ὑποδεχομένων ἀλλοτριῶ γεωργῶν. Μηδεὶς ἀλλότριον ὑποδεχέσθω γεωργῶν. Εἰ δὲ ὑποδέξεται, ἀποδίδτω αὐτὸν τῷ χωρίῳ, ὃ καταλέλοιπε, καὶ εἴ τινα λόγον ἔχει περι αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ὁ ὑποδεξάμενος ἢ ὁ πρὸς τὸ χωρίον ἐπαναχθεὶς, τούτῳ κεχρήσθω παρὰ τῷ ἄρχοντι. Εἰ δὲ παραβῆ, δίδτω τῷ ταμειῶ ἰβ' λίτρας ἀργύρου, διπλασίας δὲ τῷ κυρίῳ τοῦ χωρίου, καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος ἀναγκαζόμενος ἀποδοῦναι τὸν γεωργὸν μετὰ τοῦ peculii καὶ πάσης ζημίας καὶ βλάβης. (XXV). (tr. Zachariae: *Edictum Zotici de his, qui suscipiunt alienos agricolas. Nemo alienum suscipito agricolam. Si vero receperit, restituat eum terrae, quem reliquit, et si quam petitionem eius nomine habeat vel ipse, qui suscepit, vel is, qui ad terram reductus est, ea utatur apud praesidem. Sin autem haec transgressus fuerit, fisco solvat XII libras argenti, duplionem autem domino terrae, et vel sic a praeside compellatur restituere agricolam cum peculio et omni incommodo et damno.*)

Nessuno, dunque, deve dare ricetto presso di sé all'altrui lavoratore della terra. Nel caso in cui ciò avvenisse, dovrà restituirlo al fondo dal quale si era allontanato. Qualora trasgredisca sarà condannato al pagamento di dodici libbre d'argento a favore del fisco e del doppio del valore dell'agricoltore a favore del proprietario del fondo d'origine di quest'ultimo. Al medesimo proprietario egli sarà inoltre costretto dal preside a restituire il coltivatore, insieme al peculio di costui, e a rimborsare ogni danno e mancato guadagno subiti e spesa ulteriore sostenuta. Solo se vi fosse un qualche λόγος che riguardi l'agricoltore, o colui il quale ha dato asilo o colui il quale è ricon-

²⁹ Esplicitamente, nella dottrina a partire dal secondo dopoguerra, la similitudine di trattamento tra plagio servile (C. 6, 1, 4 e 7) e *susceptio* dei coloni (C. 11, 48, 13), viene notata, salvo errori o omissioni, solo in un *obiter dictum* da W. GOFFART, *Caput and Colonate: toward a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974, 82 nt. 48.

dotto alla terra deve farne uso davanti al preside, competente a conoscere di siffatte controversie³⁰.

Tenendo conto del periodo in cui Zotico sembrerebbe aver ricoperto la prefettura d'Oriente³¹, ho già avanzato l'ipotesi che il provvedimento in esame possa essere stato attuativo di una costituzione di Anastasio sul più ampio tema dello statuto dei coloni, non altrimenti conosciuta (e che, pertanto, in tal modo il provvedimento prefettizio permetterebbe di dotare di ulteriori contenuti) se non per la notizia che si ha sia per mezzo della parafrasi presente in Bas. 55, 1, 19³² (= C. 11, 48, 19)³³ e in Syn. Maior, Γ, 6,

³⁰ Proprio per le finalità e le dimensioni del presente saggio che escludono di poter affrontare problematiche processuali, credo sia essenzialmente utile esaminare *obiter* l'inciso presente nella parte iniziale dell'editto, ove si fa riferimento alla possibilità di esibire all'ἄρχων l'eventuale λόγος che consentirebbe al colono di giustificare il suo trasferimento e/o al *susceptor* la liceità della sua condotta (o la sua *bona fides* nel ricetto del coltivatore). Tale interpretazione del passaggio – non del tutto perspicuo – dell'editto discende intanto dall'aderire alla versione sopra riportata che del provvedimento prefettizio ci proviene dal *Bodleianus* (diversamente da quanto si legge nel *Vindobonensis* ove sta καὶ εἴ τι ἄλλον ἔχει [ZACHARIAE, *Anekdotā*, cit., III, nt. 186 *ad b. l.* che traduce *si quam petitionem eius nomine habeat*), e inoltre dall'attribuire al termine λόγος il medesimo significato che gli è proprio in altri due editti dello stesso Zotico: l'XI e il XIV (ZACHARIAE, *Anekdotā*, cit., III, 270 s. V. i commenti, con letteratura, di G. BASSANELLI, in GORIA – SITZIA (a cura di), *Edicta*, cit., 53 ss. e 61 ss.). Si verrebbe così a scorgere, nel passaggio editto in oggetto, una sorta di ellittica regolamentazione (scarna e, per la verità, non sempre del tutto coerente con le stesse fonti coeve sul tema) del fenomeno, diffuso nella prassi tardoantica, del *configere ad Ecclesiam dei coloni iuris alieni*, del quale si ha riscontro in C. 1, 12, 6, 9 (Imp. Leo A. Erythrio pp. [a. 466]), in C. 1, 3, 36(37) (Imp. Zeno A. Sebastiano pp. [a. 484]) e, successivamente al nostro editto, in N. 123, 35, nella quale anche è affidato un ruolo decisivo al λόγος. Per questa via potrebbe alternativamente vedersi, nella proposizione in esame, l'indicazione della competenza – affidata ai presidi – sulle controversie relative alle questioni di diritto di cui l'autore della condotta illecita o l'agricoltore richiedessero la soluzione avverso il *dominus fundi*. Le questioni che potrebbero in tal modo essere richiamate, nei generici termini utilizzati dal provvedimento prefettizio, troverebbero esemplificazioni casistiche in due costituzioni di Giustiniano, e cioè, tanto nella ricognitiva C. 11, 48, 23 *i. f.*, quanto, più specificamente, in C. 11, 48, 20. Se così fosse, sia queste costituzioni, sia lo stesso editto di Zotico parrebbero, d'altronde, innovare, ampliando l'area della capacità del colono di stare in giudizio, rispetto a quanto disponeva, al tramonto del IV secolo, la *lex* di Arcadio e Onorio riportata in C. 11, 50, 2.

³¹ Si ha notizia di un solo *p.p. Orientis* così chiamato e costui è attivo, secondo la notizia di Giovanni Lido (*De magistr.* 3, 26), dal 511 al 512 sotto Anastasio (v. la nota prosopografica di E. FRANCIOSI – M. GARDINI, in GORIA – SITZIA (a cura di), *Edicta*, cit., 185 s.; cfr. ZACHARIAE, *Anekdotā*, cit., III, 32 nt. 88). Una mera illazione rimarrebbe, dunque, quella di Heimbach che lo reputa *p.p. Orientis* successivo a Demostene, *p.p.* nel 529 (v. ZACHARIAE, *ibid.*).

³² A VII, 2533 Sch.

³³ [Ἀυτοκράτωρ Ἀναστάσιος Α.] Τῶν γεωργῶν οἱ μὲν ἐναπόγραφοί εἰσιν καὶ τὰ τούτων πεκούλια τοῖς δεσπότηται ἀνήκει, οἱ δὲ χρόνῳ τῆς τριακονταετίας μισθῶτοι γίνονται ἐλεύθεροι

3³⁴, sia da un più ampio stralcio della medesima costituzione (nel quale la si denomina espressamente *Anastasiana lex*) riportato in

C. 11, 48, 23, 1 Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. *Cum autem Anastasiana lex homines qui per triginta annos colonaria detenti sunt condicione voluit liberos quidem permanere, non autem habere facultatem terra derelicta in alia loca migrare, et ex hoc quaerebatur, si etiam liberi eorum cuiuscumque sexus, licet non triginta annos fecerint in fundis vel vicis, deberent colonariae esse condicionis an tantummodo genitor eorum, qui per triginta annos huiusmodi condicioni illigatus est: sancimus liberos colonorum esse quidem in perpetuum secundum praefatam legem liberos et nulla deteriore condicione praegravari, non autem habere licentiam relicto suo rure in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant, quam semel colendam patres eorum susceperunt. 2. Caveant autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, aliquam innovationem vel violentiam eis inferre. si enim hoc approbatum fuerit et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator, in qua aliquid tale fuerit perpetratum, omnimodo provideat et laesionem, si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in redditibus praestandis eis observare: nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi commorantur relinquere. 3. Et hoc tam in ipsis colonis quam in subole eorum qualiscumque sexus vel aetatis sancimus, ut et ipsa semel in fundo nata remaneat in possessione sub isdem modis isdemque condicionibus, sub quibus etiam genitores eius manere in alienis fundis definivimus.*

Seguendo l'ipotesi così avanzata e in considerazione della qualificazione formale di ἰδικτον che del provvedimento di Zotico è fornita sia nel *Bodleyanus*, sia nell'*Index Marcianus*, ben lo si potrebbe far ricadere nella tipologia di atti prefettizi, tra quelle individuate da Zachariae e sopra ricordate, degli

μένοντες μετὰ τῶν πραγμάτων αὐτῶν· καὶ οὗτοι δὲ ἀνοαγκάζονται καὶ τὴν γῆν γεωργεῖν καὶ τὸ τέλος παρέχειν. Τοῦτο δὲ καὶ τῷ δεσπότη καὶ τοῖς γεωργοῖς λυσιτελές. (tr. Krüger: Imp. Anastasius A. *Agricultorum alii adscripticii sunt, quorum peculia ad dominos pertinent, alii triginta annorum tempore coloni fiunt, liberi tamen cum rebus suis manent: atenim hi quoque et terram colere et tributum solvere coguntur: hoc autem tam domino quam agricolis expedit*).

³⁴ JGR, V, 151. Sulla costituzione di Anastasio v. J.-M. CARRIÉ, *Un roman des origines: les genealogies du "colonat du bas Empire"*, in *Opus* 3 (1983) 221 ss.; P. PANITSCHKEK, *Der spätantike Kolonat: Ein Substitut für die "Halbfreiheit" peregriner Rechtssetzungen?*, in *ZSS* 107 (1990) 146; A.J.B. SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, in *ZSS* 110 (1993) 335; ID., *The Colonate in Justinian's Reign*, in *JRS* 98 (2008) 129; M. MIRKOVIĆ, *The Roman Colonate, Liberty and Justinian's "Humanity"*, in *RIDA* 41 (1994) 291; EAD., *The Later Roman Colonate*, in *TAPhS* 87 (1997) 72; 83; G. GILIBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, 109 ss. Note critiche anche di tipo filologico che evidenziano neologismi nel testo greco dei Basilici in rapporto al probabile tenore letterale del testo originario in J.M. CARRIÉ, *"Colonato nel Basso Impero": la resistenza del mito*, in E. LO CASCIO (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano*, Roma 1997, 122 s.

editto emanati a seguito di costituzioni imperiali inviate al prefetto stesso e nei quali normalmente si riproducono i *verba* delle costituzioni che degli editto sono causa; ciò però può dirsi in ragione dell'effettivo riscontro della coincidenza esplicita che il tema dell'editto (statuto personale dei coloni e divieto loro incorrente di allontanarsi dal fondo d'origine o assegnato loro dal *dominus*) ha con alcuni dei contenuti dell'*Anastasiana lex* così come riferiti dalle fonti succitate.

Da un lato, infatti, dalla parafrasi bizantina si ricava l'informazione che questa costituzione suddividesse la categoria dei γεωργοὶ in ἐναπόγραφοί (*adscripticii*) e οἱ δὲ χρόνω τῆς τριακονταετίας μισθωτοὶ γίνονται (*hi qui triginta annorum tempore coloni fiunt*), per sintetizzare lo statuto di costoro e i doveri che li gravavano nel rapporto che intercorreva tra loro, il fondo e il *dominus fundi*³⁵. Dall'altro, nella costituzione di Giustiniano vi è l'esplicita citazione della *lex* di Anastasio al probabile fine di rinnovarne il valore normativo e, con il diretto utilizzo del testo, di renderla nuovamente diritto vigente allo scopo di regolamentare la possibilità per gli appartenenti alla seconda delle suddette categorie di coloni (*homines qui per triginta annos colonaria detenti sunt condicione*), estendendola ai *liberi eorum cuiuscumque sexus*, di restare in condizione di soggetti liberi. Poiché vi si nega tuttavia che questi soggetti abbiano, in ogni caso, sia la *facultas* di *terra derelicta in alia loca migrare*, sia la *licentia, relicto suo rure ad aliud migrare, sed semper terrae inhaerere*, sia, infine, quella di *fundum, ubi commorantur, relinquere*, ben può darsi che il contenuto precettivo dell'editto di Zotico esplicitasse le conseguenze sanzionatorie derivanti della lesione di questi stessi divieti in esecuzione di una norma già prevista nella costituzione di Anastasio³⁶. D'altra parte – e a maggior supporto dell'ipotesi che C. 11, 48, 23, 1 (non a caso inviata al *p.p. Orientis* di Giustiniano, Giovanni di Cappadocia) sia fortemente tributaria della precedente costituzione di Anastasio, così che si confermi che l'editto di Zotico sia stato attuazione di quest'ultima – i §§ 4 e 5 della costituzione giustiniana contengono una norma che presenta affinità evidentissime con il contenuto del nostro editto, recitando: 4. *Nemini autem liceat vel adscripticium vel colonum alienum scienti prudentique in suum rus (ius K.) suscipere*. 5. *Sed et si bona fide eum susceperit, postea autem reppererit eum alienum esse constitutum, admonente domino vel ipsius adscripticii vel terrae et hoc faciente per se vel per procuratorem suum hunc restituere cum omni peculio et subole sua: et si hoc facere supersederit, omnis quidem temporis, quo apud eum remoratus est, publicas functiones sive terrenas sive animales pro eo inferre compelletur cura et provizione tam eminentissimae praefecturae quam praesidis provinciae: coartetur autem et sic ad restitutionem eius secundum veteres constitutiones et poenas eis insertas.*

³⁵ Cfr. MIRKOVIĆ, *The Roman Colonate*, cit., 291 ss.

³⁶ *Ibid.*

L'identità delle fattispecie descritte nell'editto XXV e nei §§ conclusivi della costituzione di Giustiniano³⁷ è, difatti, evidenziata dal fatto che il precetto indicante la condotta vietata, è, nelle due fonti, reso con la medesima espressione verbale, giacché il verbo ὑποδέχεσθαι, utilizzato all'imperativo dal *praefectus*, non può non rendere (come nota, d'altra parte, Zachariae nella sua edizione), il latino *suscipere* (adoperato in C. 11, 48, 23, 4) e cioè dare ricetto e asilo.

Suscipere è, d'altronde, il predicato verbale sempre utilizzato per esprimere la medesima condotta punita nell'editto non solo nella *lex* giustiniana sopra riportata ma in diversi luoghi del *Corpus Iuris* e in particolare in costituzioni imperiali tra il IV e il VI secolo raccolte nel *Codex* di Giustiniano³⁸.

Più raramente ci si avvale dell'uso di sinonimi quale εἰσδέχεσθαι, come in N. 17, 14 corrispondente al *recipere* (ma ivi l'*Authenticum* utilizza comunque *suscipere*), di cui ci si avvale nella medesima accezione e per la medesima

³⁷ Giustiniano assimila la repressione della *susceptio* successiva alla fuga di coloni espressa nel pr. della cost. 23, nella quale, ai §§ 4 e 5, si rinviene il richiamo alla normativa repressiva finora citata, *per relationem* e per traslato e riecheggiando anche i temi altresì presenti nel nostro editto. Definendo *inhumana*, nel *principium* della costituzione, la sottrazione dei coloni alla terra che coltivano e sottolineando il danno che così viene ad essere arrecato ai *domini* dei fondi, si esclude, in similitudine con i curiali, che gli ascrittizi possano liberarsi dalla loro condizione per decorso del tempo, ma anzi *inbaereant terrae*. E si aggiunge, da *et si se celaverit*: che se costoro si nascosero o tentarono di sottrarsi, ad esempio dei servi fuggitivi, saranno ricondotti alla terra *cum subole sua* (si sottolineano il *furari* utilizzato dall'imperatore che sembra l'azione propria della sottrazione e il parallelo esplicito disegnato nella costituzione tra il regime esposto circa la fuga del colono e quella del *servus*). Nella chiusa della costituzione, poi, si ribadisce il divieto di ricevere scientemente sul proprio fondo (*ius* va corretto lì con *rus*) l'*adscripticius* e il *colonus* altrui. Segue il precetto comportamentale dato a chi versa in buona fede, tenuto a restituire, *admonente domino*, il lavoratore agricolo con quanto ne consegue (peculio e figli), ma altresì la statuizione dell'obbligo imposto al percettore di mano d'opera aliena, indifferentemente dalla sua buona o mala fede, di sopportare il peso fiscale relativo a quella stessa unità lavorativa. Sull'obbligo di ricondurre coloni e inquilini fuggitivi ai luoghi in cui sono iscritti nelle liste del censo, prima anche C. 11, 48, 6 (Imp. Valent. et Valens). Cfr., sul punto, P. ROSAFIO, *Studi sul colonato*, Bari 2002, 182. Sul particolare uso di *inhumanus* v. F.B.J. WUBBE, *L'Humanitas de Justinien*, in *RHD* 58 (1990) 261; MIRKOVIĆ, *The Roman Colonate*, cit., 289. Sulla nozione di *adscripticius*, per tutti, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, Oxford 1964, 259, poi, C. GREY, *Contextualizing Colonatus: The Origo of the Late Roman Empire*, in *JRS* 97 (2007) 172 ss. e SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, cit., 344 ss. Ora, ID., *The Colonate*, cit., 124 ss.

³⁸ C. 11, 48, 12, 1 (Arcad. et Honor. Florentio); 11, 51, 1 (Valent., Theod. et Arcad. Cynegio pp.); 11, 52, 1 (Theod. Arcad. et Honor. Rufino pp.); 11, 53, 1, 3 (Valent., Valent. et Grat. ad Probum pp.); 11, 64, 2 (Grat., Valent. et Theod. ad Cynegium pp.) ove il comportamento illecito si sdoppia in *solicitatione suscipere aut occultatione celare*. *Occultare* è altresì utilizzato, al medesimo fine, in C. 11, 48, 8, 1 Valentinian., Valens et Gratian. AAA ad Probum pp. Inoltre, *celare se* è la condotta vietata al *colonus fugitivus* da Giustiniano in C. 11, 48, 23 pr.

fattispecie in C. 11, 53, 1, 1 (Valentinian., Valens et Gratian. AAA ad Probum pp. [a. 371]), accanto al *suscipere* che compare nel § 3.

Del pari, ὑποδέχεσθαι risulta utilizzato – senza che si riscontri l'uso di sinonimi – per rendere, nelle parafrasi e nei commenti greco-bizantini presenti nei Basilici, il *suscipere* presente nelle fonti latine della Compilazione relative al plagio servile (tra le molte altre, si vedano, infatti, Bas. 60, 48, 4³⁹ e gli *scholia* 1 e 7 a questo relativi⁴⁰ – che rendono così un frammento di Modestino, collocato in D. 48, 15, 5 –, e Bas. 60, 48, 8⁴¹ con il relativo sch. 1⁴², riferiti a C. 9, 20, 2), crimine che, sin dall'inizio della sua repressione, era integrato con la condotta espressa con quel verbo.

4. Alla luce del vigore di cui sembra ancora godere, nella Compilazione e oltre⁴³, la regolamentazione classica ed epiclassica sul *plagium* servile, nonché soprattutto del dettato del titolo 5, 17 (= 5, 9 *Brev.*) del *Codex Theodosianus, de fugitivis colonis, inquilinis et servis*, può dirsi che la medesima azione del *suscipere* è dichiarata illecita ed è repressa sia quando ha ad oggetto i γεωργοί, sia quando ha ad oggetto gli schiavi secondo un'equiparazione di regime resa esplicita da Giustiniano ancora in C. 11, 48, 23 pr. (*secundum exemplum servi fugitivi*) e, soprattutto, nella domanda retorica che lo stesso imperatore pone in chiusa di C. 11, 48, 21: *Quae etenim differentia inter servos et adscripticios intellegitur, cum uterque in domini sui positus est potestate, et possit servum cum peculio manumittere et adscripticium cum terra suo dominio expellere?*⁴⁴.

In entrambi i casi si richiede l'altruità dei soggetti su cui tale condotta si esercita. Ma, ovviamente, tale altruità che, nel caso dei servi, rileva perlopiù nella lesione del diritto di proprietà di cui è oggetto il *servus susceptus*, ove si riferisca ai coloni, come nel nostro editto, richiama il più articolato rapporto di subordinazione del lavoratore agricolo tardoantico con il *dominus* del fondo cui è inerente, in ragione di questa stessa inerenza e indifferentemente dallo *status libertatis* astrattamente a lui riferibile⁴⁵.

³⁹ A VIII, 3051 Sch.

⁴⁰ B IX, 3840 s. Sch.

⁴¹ A VIII, 3052 Sch.

⁴² B IX, 3843 Sch.

⁴³ R. LAMBERTINI, *Plagium*, Milano 1980, 161 ss.; BOTTA, *Per lo studio*, cit., 617 ss.

⁴⁴ V. ROSAFIO, *Coloni e clienti: analogie e differenze*, in LO CASCIO (a cura di), *Terre*, cit., 249; J. BANAJI, *Lavoratori liberi e residenza coatta: il colonato romano in prospettiva storica*, in LO CASCIO (a cura di), *Terre*, cit., 261 s.

⁴⁵ V. C. 11, 52, 1, 1 Impp. Theodosius Arcadius Honorius AAA. Rufino pp. *Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo liberit recedendi facultas permessa videatur, ipsi quidem originario iure teneantur, et licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum iure*

In questa logica, l'altruità manifestata nel nostro editto, con espressione esattamente riprodotta anche in N. 17, 14⁴⁶, qualificando come ἀλλότριοι i γεωργοὶ oggetto della *susceptio*, replica o anticipa la qualifica di *alienus* del colono (e sempre in caso di sua *susceptio* o *receptio*) in C. 11, 48, 8 pr.⁴⁷, in C. 11, 52, 1, 2⁴⁸, in C. 11, 53, 1, 1⁴⁹ e, come sopra s'è visto, in C. 11, 48,

utatur et patroni sollicitudine et domini potestate. ove '*alienum*' non è evidentemente da inserire in uno schema 'proprietario' di rapporto tra *colonus* e *dominus fundi*, data l'esplicita qualifica di *ingenui*, benchè *servi terrae*, attribuita qui ai lavoratori agricoli.

⁴⁶ Ἄλλὰ καὶ τοὺς εἰσδεχομένους ἀλλοτρίους γεωργοὺς οὕτω μισήσεις, οὕτως ἀναγκάσεις θάττον ἀποδοῦναι τοὺς ληφθέντας κακῶς, ὡς, εἰ μέχρι πολλοῦ μείναιεν ἀπειθοῦτες, ἅπαν ὅσον ἄπορον τῆς ἐπαρχίας ἐστί, τοῦτο ταῖς ἐκείνων κτήσεσιν ἐπιθήσεις. Εἰ δὲ ἐν ἑτέραις ἐπαρχίαις οἱ γεωργοὶ λέγονται καθεστάναι, γράμμασι χρῆσι δημοσίαις πρὸς τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν ἐκείνων ἡγουμένους, ὥστε αὐτοὺς τοὺς ἐν αὐταῖς πεφευγότας γεωργοὺς συνομολογοῦντας ἢ ἐλεγχομένους παραδίδοσθαι τοῖς κεκτημένοις καὶ ἐπανάγεσθαι πρὸς τὴν ἐπαρχίαν ἣς ἄρχεις, καὶ τοὺς ἀπειθοῦντας σφοδρότερον μετέναι, τῇ τῶν ἀπόρων ἐπιβολῇ προσῆκον γὰρ ἐστί τὸν τὰ τοιαῦτα σπεύδοντα τὸ ἐντεῦθεν ἄπορον καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ἐλάττωσιν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ περιουσίας μαθεῖν, ὅπως ἂν ἐλαττούμενος γινώσκῃ, πόσον ἐστί τὸ ἀδικεῖν τε καὶ πλημμελεῖν εἰς ἑτέρους. Τοῦτο δὲ πράξεις, εἴτε οἱ τὰ χωρία κεκτημένοι κατὰ χώραν εἰσὶν εἴτε ἑτέροις προσηκόντων φροντισταὶ καθεστήκοιεν. Δεῖ γὰρ καὶ τοὺς κεκτημένους ἐκεῖνα μόνον ἔχειν ἄπερ αὐτοῖς δίδωσιν ὁ νόμος, καὶ τοὺς προνοοῦντας τῶν ἀλλοτρίων ἐκείνων προϊστασθαι μόνον ἄπερ κατὰ μίσθωσιν ἢ καθ' ἕτερον νόμιμον αὐτοῖς παραδίδοται τρόπον, τῶν δὲ ἀλλοτρίων ἀπέχεσθαι, καὶ μὴ προνοεῖν μὲν ἑτέρων, ἀδικεῖν δὲ ἄλλους καὶ ἑαυτοῖς κέρδος ἀσεβὲς ἐντεῦθεν πορίζειν. (Auth. *Sed etiam suscipientes alienos agricolas sic odio habebis, sic compelles cito reddere quod suscipiunt male, ut, si plurimum manserint inobedientes, omne quicquid onus provinciae est sic illis possessionibus imponens. Si vero in aliis provinciis agricolae dicuntur esse constituti, litteris uteris publicis ad provinciarum praesides, ut in eas fugientes agricolas confitentes aut convictos tradant possessoribus, et revocentur ad provinciam cui praesides, et inobedientes vehementer corripies minus idoneorum adiectione. Competens est, enim talia studentem [quod] hinc onus et rerum deminutionem in sua facultate cognoscere, ut minoratus cognoscat, quantum est laedere et delinquere in alios. Hoc ipsum age, sive praedia possidentes in provincia sint sive aliquorum alius competentium gubernatores sint. Oportet enim et possessores illa solum habere quae eis dat lex, et gubernatores alienarum illis praeesse solummodo quae per conductionem aut alium legitimum eis sunt tradita modum, extraneis autem abstinere, et non providere quidem aliis, laedere vero alios et sibimet lucrum impium hinc acquirere).*)

⁴⁷ C. 11, 48, 8, pr. Imppp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Probum pp. *Omnes profugi in alieno latebras collocantes cum emolumentis tributariis, salva tamen moderatione, revocentur, scilicet ut si, apud quos homines reperiuntur, alienos esse noverant fugitivos et profugis in lucrum suum usi sunt, hoc est sive excoluerunt agros fructibus dominis profuturos sive aliqua ab isdem sibi iniuncta novaverunt nec mercedem laboris debitam consecuti sunt, ab illis tributa quae publicis perierunt functionibus exigantur.*

⁴⁸ C. 11, 52, 1, 2 Imppp. Theodosius Arcadius et Honorius AAA. Rufino pp. *Si quis vero alienum colonum suscipiendum retinendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur exsolvere, cuius agros transfuga cultore vacuaverit, ita ut eundem cum omni peculio suo et agnatione restituat.*

⁴⁹ C. 11, 53, 1 Imppp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Probum pp. *Colonus inquilinosque per Illyricum vicinasque regiones abeundi rure, in quo eos originis agnationisque merito certum est immorari, licentiam habere non posse censemus. 1. Inserviant terris non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque subdantur, maneatque eos poena, qui alienum et incognitum recipiendum esse duxerint, tam in redhibitione operarum et damni, quod locis*